



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: LAGHI OMAR

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 27 del 20/05/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare:

- il comma 639, che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, “... uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013. come modificati dal D.L. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono la disciplina della Tassa rifiuti;

Considerato che la TARI continua a prevedere l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

Evidenziato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 28/06/2021 e modificato con delibera C.C. immediatamente esecutiva, in data odierna, ai sensi di quanto disposto dall'art.1, L.147/2013, comma 682, lettera a);

Richiamate la propria precedente delibera n. 57 del 28/06/2021 avente ad oggetto: "*Approvazione tariffe TARI anno 2021*";

Visto che il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, con delibera n. 48/2022 in data 17/05/2022, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni della provincia di Ravenna per l'anno 2022 ed ha quantificato per il Comune di Russi i costi del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA) e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 362/2021/R/rif del 03/08/2021, secondo il metodo MTR2;

Dato atto che, sulla base del suddetto valore del PEF, il Comune di Russi ha costruito il Costo Totale del Servizio per l'anno 2022 (MONTANTE), quantificato in complessivi euro 2.085.296,52 che si unisce al presente atto a farne parte sostanziale (Allegato A);

Dato atto che le tariffe TARI vengono elaborate con riferimento al suddetto Costo Totale del Servizio in quanto il totale dell'emesso dal gestore (addizionale provinciale inclusa) nei confronti delle utenze, domestiche e non domestiche, deve coincidere con il montante in applicazione dell'obbligo di legge di copertura al 100% del costo complessivo del servizio ex art.1, c.654,

L.27/12/2013 n.147;

Visti gli uniti prospetti nei quali vengono riportati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 (Allegato B);

Dato atto che, in base alle simulazioni predisposte dal gestore Hera S.p.A. su indicazioni dell'Amministrazione Comunale, per l'anno 2022 risultano lievemente aumentate le tariffe per le utenze domestiche (3,6%) mentre calano lievemente le non domestiche (-1,1%);

Segnalato che, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e che pertanto, la TARI giornaliera dovuta dai soggetti sopra individuati viene sostituita dal canone unico con decorrenza 1 gennaio 2021;

Visto il comma 653 della legge n. 147/2013 che prescrive che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Dato atto che l'ammontare della spesa complessiva del Comune di Russi prevista per l'anno 2022, pari a € 2.085.296,52 è inferiore del 12,99% al fabbisogno standard 2018 (ultimo dato disponibile sul sito <http://www.opencivitas.it/>) determinato per il Comune di Russi, pari a € 2.396.524,00;

Dato atto, altresì, che il montante complessivo – base per la determinazione delle tariffe - più sopra riportato, viene coperto per il 62,21% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 37,79% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che:

- il D.M. del 24.12.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che *"... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

Richiamato l'art. 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato sulla G.U. 114 del 17/05/2022 che prevede:

"All'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Visto l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Rilevato infine che il comma 767 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato che è stata convocata la “1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive” con lettera prot. n. 6292 del 19.05.2022, in data 24.05.2022 per l'illustrazione del presente atto;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, allegato alla presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/18.8.2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dagli uffici competenti in ottemperanza all'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di approvare il montante e le tariffe TARI per l'anno 2022 così come riportato negli allegati prospetti A e B che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di dare atto che le tariffe allegate hanno valore dal 1° gennaio 2022;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- di dare atto che le modifiche agli stanziamenti di Bilancio derivanti da tale deliberazione verranno recepiti nella prima variazione utile.

ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere, affinché il Gestore possa applicare prima possibile le nuove tariffe,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente

Russi,